

L'OBBLIGO DI DOCUMENTARE I DANNI RISARCITI EX ARTICOLO 3 LEGGE 39/77.

Mino Daniele BEMBO

SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari - 2. Il danno risarcito - 3. Il diritto di ripetizione - 4. Natura del termine trimestrale - 5. Riferimenti penalistici - 6. Conclusioni.

1. La legge 273/02 ha modificato l'art. 3 della l. 39/77, prevedendo, tra l'altro, il preciso obbligo per il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti al proprio veicolo di trasmettere all'assicurazione la fattura che attesti l'avvenuta riparazione. (1)

Preliminarmente è necessario soffermarsi sulla natura di tale obbligo.

Il legislatore, con le leggi n° 57/01 e n° 273/02, ha disegnato un vero e proprio *iter* cui gli istituti assicurativi devono attenersi nel procedimento di liquidazione di un danno: tale obbligo, evidentemente, rappresenta il completamento di quest'*iter*.

Solo, infatti, con l'esibizione della fattura attestante l'avvenuta riparazione vengono soddisfatti tutti gli adempimenti richiesti dalle disposizioni in materia di risarcimento dei danni conseguenti a sinistri.

2. L'osservazione appena formulata non è sufficiente a spiegare alcune incongruità della legge in esame.

Si pongono, infatti, alcuni problemi sia di natura strettamente pratica che propriamente giuridica.

Innanzitutto è previsto l'obbligo di documentare – con fattura o altra documentazione fiscale – la riparazione dei danni risarciti.

Occorre soffermarsi, quindi, sul concetto stesso di “riparazione dei danni risarciti”.

Con tale espressione, peraltro molto dubbia, ci si potrebbe riferire, infatti, sia alla somma che l'assicurazione ha versato per risarcire il danno, sia a quanto effettivamente pagato dal danneggiato per la riparazione.

Poiché, però, una fattura non può che riferirsi ad un pagamento effettuato, quest'ultima accezione sembra l'unica possibile.

Considerando, tuttavia, che la somma effettivamente spesa per la riparazione potrebbe essere minore di quella risarcita, ci si troverebbe in contraddizione con le finalità stesse della legge: se infatti la sua *ratio* è quella di evitare agli istituti

(1) Si riporta il testo integrale della disposizione: “Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo è tenuto a trasmettere all'assicuratore la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 642 del codice penale. Nel caso di rottamazione del veicolo l'obbligo di presentazione della fattura è sostituito dall'obbligo di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta rottamazione”.

assicurativi di pagare risarcimenti più alti dei danni effettivi, scongiurando il rischio di frode – ed in quest’ottica va letto il richiamo all’art. 642 c.p. – tale finalità sarebbe rispettata solo documentando che quanto risarcito sia stato effettivamente speso.

Ciò detto, sarebbe, perciò, il primo significato di “danno risarcito” ad essere in linea con le suddette finalità normative.

Ma anche esso conduce a conseguenze contraddittorie.

Imporre al danneggiato di spendere quella determinata cifra liquidatagli significherebbe, infatti, incidere fortemente sulla sua autonomia negoziale, con una pesante ombra di incostituzionalità: è senza dubbio un diritto del soggetto quello di negoziare con il riparatore un prezzo più basso o ricorrere, ad esempio, a pezzi di ricambio usati, con una sensibile differenza economica.

Ma ciò che la disposizione in esame non sembra tener minimamente in conto è la libertà del danneggiato di non provvedere affatto alla riparazione dei danni subiti.

Dover necessariamente esibire la fattura costringe, di fatto, alla riparazione: tale costrizione è resa ancor maggiore dal diritto dell’assicurazione di richiedere la restituzione di quanto liquidato.

Ciò contraddice le premesse stesse dell’istituto del risarcimento del danno come concepito nel nostro ordinamento.

A meno di non aver creato, oltre a quello in forma specifica e per equivalente, una ulteriore categoria di risarcimento, l’obbligo di riparazione, prodromico a quello di esibizione della fattura attestante la stessa, non può essere ricondotto a nessuna delle figure previste dall’articolo 2058 c.c..

Nel risarcimento in forma specifica, infatti, la somma dovuta è calcolata sui costi occorrenti per la riparazione, mentre nel risarcimento per equivalente in base alla differenza tra il bene integro ed il bene danneggiato (Cass. Civ. n° 5993/97).

3. Ritorniamo al diritto dell’assicuratore di ripetere quanto versato. Esso troverebbe specifico fondamento sull’inadempimento dell’obbligo di esibizione della documentazione fiscale di cui sopra.

Da un lato v’è, dunque, l’obbligo risarcitorio gravante sull’istituto assicurativo, dall’altro l’obbligo di esibizione gravante sul danneggiato.

Quest’ultimo si troverebbe, pertanto, nella duplice veste di beneficiario e di obbligato.

Il suo diritto al risarcimento resterebbe, pertanto, precario fino all’esibizione della fattura, essendo tenuto, in mancanza, a restituire.

Quello effettuato dall’assicurazione, pertanto, finisce con l’essere un pagamento eseguito sotto una condizione, appunto quella di trasmissione della fattura e quindi di riparazione.

L’obbligo di riparazione/esibizione finisce, quindi, per avere una maggiore tutela di quello risarcitorio.

Infatti, in caso di ripetizione di quanto versato, il fatto illecito, comunque produttivo di un danno, resterebbe non risarcito e quindi sprovvisto di tutela.

È bene osservare, comunque, che, nei limiti della prescrizione del diritto, il danneggiato potrebbe validamente richiedere nuovamente il risarcimento dei danni, innescando un circolo vizioso di difficile soluzione.

La mancata esibizione e la conseguente ripetizione non sembrano, infatti, essere preclusive di una nuova ed ulteriore azione di risarcimento.

In realtà, il fatto illecito, produttivo dell'obbligo risarcitorio, non cessa di essere tale per effetto della mancata presentazione della fattura.

4. Un ulteriore aspetto che merita approfondimento è quello relativo alla natura del termine entro cui il danneggiato deve provvedere all'esibizione di cui si tratta.

In caso di inadempimento, entro 3 mesi dal risarcimento, è azionabile il diritto di ripetizione.

Può, di conseguenza, al danneggiato che non provvede entro tale termine considerarsi preclusa la possibilità di una esibizione tardiva? Ma, soprattutto, in che rapporti è il diritto di ripetizione con quello a richiedere l'esibizione della fattura? Una volta, cioè, che l'assicuratore abbia intrapreso azione per ottenere la restituzione della somma può, poi, domandare l'esibizione della fattura? E se, al contrario, il giudizio è stato promosso per ottenere la trasmissione della stessa, può l'assicurazione domandare la restituzione?

La soluzione dei quesiti anzi esposti dipende dalla giusta qualificazione del termine trimestrale e dalla natura del diritto a richiedere la restituzione.

È necessario, a questo punto, fare un passo indietro e analizzare le fonti stesse dell'obbligo risarcitorio.

L'assicurazione, di regola, procede al pagamento conseguente al fatto illecito in virtù di un accordo transattivo stipulato col danneggiato. (2)

Può, allora, la violazione dell'obbligo di esibizione rilevare in termini di inadempimento di questo accordo, giustificandone la risoluzione?

Se così fosse, la ripetizione costituirebbe la logica conseguenza dell'azione di risoluzione.

Ma quando dovrebbe considerarsi risolto il contratto di transazione?

La logica conseguenza di tale ricostruzione è che trattasi di un'ipotesi di risoluzione di diritto per decorso del termine trimestrale.

Detto termine, perciò, andrebbe considerato essenziale.

In mancanza di una espressa previsione in tal senso, occorre verificare se nello specifico siano o meno presenti nella norma in commento i caratteri tipici dell'essenzialità.

Dal decorrere inutile del tempo discende solo il diritto di richiedere le somme pagate, ma non la risoluzione della transazione già intervenuta. In altre parole dalla norma non sembra desumersi tale termine come essenziale.

L'impostazione che precede si fonda sulla configurazione dell'obbligo di esibizione in termini di controprestazione, il cui inadempimento giustifica la risoluzione/ripetizione.

Se però tale obbligo venisse considerato come estraneo alla fattispecie negoziale su cui si fonda, per rilevare solo come esecuzione di obbligo legale, il diritto a richiedere le somme andrebbe, di conseguenza, letto in chiave sanzionatoria rispetto ad una violazione di legge e non di un contratto.

Se aderendo a questa ricostruzione si risolve il problema della natura giuridica del diritto di ripetizione, nulla si aggiunge a quello del rapporto tra azione di restituzione e di esibizione. Ancora una volta, infatti, la norma è lacunosa.

(2) Vanno considerate, inoltre, le ipotesi di liquidazione effettuate con una offerta reale attraverso l'invio di un assegno al danneggiato. In questo caso l'offerta varrà, comunque, come proposta.

Pur in assenza di giurisprudenza significativa al riguardo appare utilizzabile per analogia quanto disposto dall'articolo 1453, secondo comma, c.c.: la restituzione della somma può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'esibizione della fattura, ma non può chiedersi l'adempimento dell'obbligo di trasmissione del documento fiscale se è stata domandata la restituzione.

Ciò che infine è necessario chiedersi è se il danneggiato convenuto nel giudizio di restituzione possa fornire la prova della riparazione ed evitare così il rimborso.

Al riguardo è estremamente difficile individuare una soluzione univoca.

Sia infatti che si consideri l'obbligo di esibizione come adempimento di un obbligo legale o come una controprestazione contrattuale, l'esercizio dell'azione di ripetizione implica la rinuncia dell'assicurazione a conseguire quel determinato risultato (ottenere la fattura); d'altro canto, come già detto, la ripetizione delle somme non estingue il diritto al risarcimento, con conseguente possibile riproposizione della richiesta di risarcimento.

Un ulteriore problema che deriva dall'applicazione della norma in commento è la sua attuazione a seguito di un giudizio: in caso di sentenza di condanna al pagamento in favore del danneggiato l'assicurazione, obbligata al risarcimento, potrebbe pretendere un *facere* assolutamente estraneo alla sentenza a cui il danneggiato non è tenuto.

Si verificherebbe, in altri termini, un conflitto tra sentenza e norma.

5. Infine, merita particolare attenzione l'esplicito riferimento all'articolo 642 c.p. (3) come modificato dalla legge 273/2002.

La norma in commento, infatti, nel prevedere il diritto dell'assicurazione a richiedere la restituzione delle somme fa salvo il disposto di cui al suddetto articolo 642 c.p.: occorre approfondire, perciò, sia la reale portata della norma, sia il fondamento di tale riferimento.

La disposizione penalistica, inserita nel capo relativo ai delitti contro il patrimonio mediante frode, risponde all'evidente finalità di tutela degli istituti assicurativi.

Ciò che non è chiaro è il rapporto con l'inadempimento dell'obbligo di trasmissione della fattura.

Ha, forse, il Legislatore voluto intendere che la mancata esibizione del documento fiscale integra un'ipotesi delittuosa riconducibile all'articolo 642 c.p.?

Dalla lettura della norma non è difficile dedurre che è completamente assente qualsivoglia riferimento alla mancata presentazione della documentazione di cui sopra.

(3) *Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*: "chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di un'assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa".

Essa, infatti, con la specifica previsione dell'esistenza di un dolo specifico, disciplina le seguenti fattispecie delittuose:

- 1) distruzione, dispersione, deterioramento od occultamento di cose di propria proprietà;
- 2) falsificazione o alterazione di una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto
- 3) cagionarsi una lesione personale o aggravare le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio;
- 4) denunciare un sinistro non accaduto;
- 5) distruggere, falsificare, alterare o preconstituire elementi di prova o documentazione relativi ad un sinistro.

A nessuna di esse è riconducibile la mancata esibizione della fattura.

L'unica condotta a cui potrebbe ascriversi l'inadempimento in questione è quello indicato con il numero 5, ma con alcune precisazioni.

Premesso che sarebbe necessario chiarire il significato di "documentazione relativa ad un sinistro" e verificare se la fattura sia riconducibile a tale fattispecie, è completamente assente il riferimento all'omissione di documenti.

Le quattro condotte descritte (distruzione, falsificazione, alterazione o preconstituzione), nonostante la mancanza di significativi contributi giurisprudenziali, devono considerarsi tassative, per cui sembra impossibile un'applicazione analogica della norma all'omissione.

Una lettura diversa della norma condurrebbe ad una soluzione a dir poco assurda: il danneggiato che non ottemperasse al suddetto obbligo risponderebbe, infatti, del reato su richiamato.

Se al contrario, invece, il riferimento all'articolo 642 c.p. fosse solo una previsione di carattere generale, una mera affermazione incidentale, esso non avrebbe comunque alcun senso.

Concludendo al riguardo, la previsione penalistica va letta esclusivamente in chiave deterrente, poiché concretamente priva di applicazione alla fattispecie in esame.

6. Chiudendo sull'argomento, per l'entità dei problemi sottesi alla norma in esame, legati soprattutto ad un difetto di formulazione della stessa, sembra ampiamente prevedibile, come infatti conferma l'esperienza quotidiana, che la disciplina qui esaminata, fatte salve le ipotesi di spontaneo adempimento da parte del danneggiato, non troverà applicazione concreta.

Non si può prescindere, infine, da un aspetto di non secondaria importanza: l'eventuale proposizione dell'azione di ripetizione da parte degli istituti assicurativi aumenterebbe il già enorme contenzioso assicurativo, con un notevole esborso per il medesime compagnie assicuratrici.

I tentativi di queste ultime di recuperare le fatture, infatti, dai dati raccolti, si esauriscono nell'invio di una richiesta scritta inviata a mezzo posta ordinaria, cui difficilmente segue contenzioso.

I problemi anzi esposti vengono comunque ovviati nel modo che segue: le liquidazioni dei danni vengono effettuate, in mancanza di fattura, su preventivi al netto dell'IVA, con rinuncia all'esibizione della fattura.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la norma, salutata come risoltrice di tanti problemi, non ha prodotto alcun significativo cambiamento.